



CROW. 83

TRIBUNALE DI LECCO

Il Giudice Delegato

Premesso:

- che l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) di LECCO ha rappresentato, per il tramite dell'Avv. Nadia Perego, l'opportunità di dare concreta applicazione, relativamente alle domande di ammissione al passivo fallimentare in "surroga" dei crediti già accertati in favore dei lavoratori subordinati, alle nuove previsioni recate dall'art. 115 u.c. del R.D. 267/1942 come novellate dall'art.8 u.c. del D.Lgs. 12.9.2007 n.169;
- che, a norma dell'art. 115 u.c. L.F. come sopra novellato, *"Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore..."*;
- che, secondo quanto rappresentato dall'INPS, qualora si ritenesse di far derivare dal tenore letterale della norma, come sopra novellata, un obbligo di autenticazione delle "firme" apposte sull'atto di quietanza attestante il pagamento delle somme erogate in surroga da parte dell'istituto in favore dei lavoratori, ne deriverebbe l'impossibilità materiale di dare concreta applicazione alla novella, in quanto, sulla base della vigente procedura di erogazione delle somme in questione, i lavoratori interessati provvedono a sottoscrivere le quietanze di pagamento direttamente presso gli Istituti di Credito all'uopo delegati dall'INPS per il pagamento: tali ultimi soggetti non detengono formale potere di autenticazione delle sottoscrizioni apposte dai lavoratori, né l'INPS risulta materialmente in condizione di procedere all'autenticazione delle firme medesime in un momento successivo;
- che inoltre, secondo quanto prospettato dall'INPS, malgrado la diversa disposizione contenuta nell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 12.9.2007 n. 169, per garantire

opportuno coordinamento procedurale da parte dell'istituto, la novellata disposizione di cui all'art. 115 L.F. potrebbe risultare comunque applicabile a tutte le procedure regolate dalle nuove disposizioni in materia fallimentare contenute nel D.Lgs. 9.1.2006 n. 5, anche se già aperte alla data dell'1.1.2008;

Considerato:


- che l'azione dell'INPS è svolta a tutela degli interessi pubblici;
- che le domande di ammissione al passivo fallimentare in "surroga" dei crediti già accertati in favore dei lavoratori subordinati presentate dall'INPS presuppongono comunque e sempre l'avvenuta ammissione al passivo fallimentare del credito vantato da parte del lavoratore subordinato, cosicché l'intervento dell'istituto viene a sostanziarsi in una mera variazione soggettiva del creditore già regolarmente ammesso al passivo;
- che, perciò, nulla osta, nel concreto, all'accoglimento delle prospettazioni dell'INPS in merito alle modalità di applicazione della novellata disposizione di cui all'art. 115 L.F.

PER QUESTI MOTIVI

DISPONE

1) che, relativamente alle domande di ammissione al passivo fallimentare in "surroga" dei crediti già accertati in favore dei lavoratori subordinati, l'INPS possa ricorrere alle nuove previsioni recate dall'art. 115 u.c. del R.D. 16.3.1942 n. 267 come novellate dall'art. 8 u.c. del D.Lgs. 12.9.2007 n. 169, per tutte le procedure regolate dalle nuove disposizioni in materia fallimentare contenute nel D.Lgs. 9.1.2006 n. 5, siano esse già aperte alla data dell'1.1.2008, che con decorrenza da tale data;

2) che per la formalizzazione di tali domande di ammissione al passivo fallimentare in "surroga" dei crediti già accertati in favore dei lavoratori subordinati, l'INPS provveda, con le formalità di Legge, alla notifica di opportuno atto da denominarsi "DOMANDA DI RETTIFICA DELLO STATO PASSIVO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL RIPARTO EX ART. 115 L.F." direttamente al Curatore Fallimentare, corredando tale



atto con copia dell'atto di quietanza attestante il pagamento delle somme erogate in surroga da parte dell'istituto in favore dei lavoratori, autenticato dai funzionari dello stesso istituto muniti di tale facoltà;


3) che, successivamente alla notifica dell'atto di cui sopra, l'INPS provveda tempestivamente al deposito di copia dell'atto medesimo e della relata di notifica presso la Cancelleria Fallimentare, per il conseguente inserimento nel fascicolo della procedura;

4) che tutti i Curatori, prima del deposito di ciascun progetto di riparto, provvedano all'opportuno aggiornamento degli stati passivi in funzione degli atti come sopra notificati da parte dell'istituto nonché degli eventuali ulteriori che dovessero pervenire da altri creditori sempre a norma dell'art. 115 u.c. L.F., nonché ancora delle eventuali ulteriori modificazioni che dovessero risultare nel frattempo intervenute (per opposizioni, impugnazioni, revocazioni, rinunce, riduzioni ecc.), depositandone nuova copia così aggiornata presso la Cancelleria Fallimentare, per il conseguente inserimento nel fascicolo della procedura.

MANDA

alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento a tutti i Curatori, mediante affissione nei locali della Cancelleria, spedizione tramite e-mail e inserimento nel sito Internet del Tribunale nell'area Curatori.

Lecco, lunedì 17 marzo 2008


Il Giudice Delegato
dr. Mirco Lombardi

TRIBUNALE DI LECCO
Depositato in Cancelleria

oggi 19 MAR. 2008



IL CANCELLIERE
